

**BREVI RIFLESSIONI SULL'ATTO DI RITIRO DELLE DIMISSIONI DEL
SINDACO COMUNALE ANCHE ALLA LUCE DEI POTENZIALI
PARALLELISMI CON GLI EFFETTI PROPRI DELLA QUESTIONE DI
FIDUCIA APPONIBILE DAL GOVERNO NAZIONALE (NOTE A MARGINE
"DELLA REVOCA DELLE DIMISSIONI IRREVOCABILI" DEL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO)***

ANTONIO MITROTTI

(Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico comparato, presso l'Università degli Studi di Teramo, abilitato all'esercizio della professione forense)

Lo scorso 21 luglio 2018 il Sindaco del Comune di Montefalcone nel Sannio (Provincia di Campobasso) depositava, presso l'Ufficio del Protocollo comunale, l'atto di dimissione dal proprio incarico elettivo.

Si è trattato, in particolare, di sentite dimissioni, giunte ad epilogo di una tormentata crisi *extra* consigliare, la cui lettera citava - in maniera incontrovertibile - la dicitura di "dimissioni irrevocabili".

Eppure il successivo 10 agosto - ossia a distanza dei fondamentali venti giorni concessi *ex lege* per il ritiro dell'iniziale rassegnazione delle dimissioni - veniva depositato, presso il medesimo e suindicato Ufficio di protocollo, l'atto di "revoca delle dimissioni originariamente irrevocabili del Sindaco".

Al di là dell'episodio contingente, non sono infrequenti, sfortunatamente, i casi di Sindaci comunali italiani che abbiano ritirato - ed addirittura per ben due volte all'interno di uno stesso mandato - (sebbene si parli più comunemente nel gergo giornalistico, ed in maniera del tutto impropria ed atecnica, di "revoca") le proprie iniziali dimissioni, originariamente presentate, però, proprio come "irrevocabili"¹: concedendo, purtroppo, così il fianco alle, pur necessarie,

* Il presente contributo vuole costituire un'analisi tecnica di commento critico - sotto il profilo squisitamente giuridico - alla peculiare fattispecie concreta della "revoca delle dimissioni irrevocabili" del Sindaco del Comune di Montefalcone nel Sannio (Provincia di Campobasso); posto che si è verificata una piuttosto peculiare, sebbene sfortunatamente non infrequente, fase della vita istituzionale delle Autonomie locali italiane: a fronte del rituale deposito - presso il protocollo comunale - della rassegnazione delle dimissioni del Sindaco comunale - con la dicitura (per il vero tecnicamente impropria) dell'irrevocabilità - si è assistito, in un secondo momento, alla revoca, *in limine* (ovverosia entro il termine "sospensivo" dei 20 giorni previsti dall'art. 53 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e necessari affinché l'atto dimissionario acquisti efficacia) delle dimissioni "originariamente irrevocabili".

Per una migliore precisazione sui termini del dibattito politico, sia consentito il rinvio ad A. MITROTTI, *Le dimissioni "irrevocabili" del Sindaco*, in *Quotidiano Legale*, 13 agosto 2018. Ancora più di recente A. MITROTTI, *Sulla revoca delle "dimissioni irrevocabili" di un sindaco*, in *Astrid Rassegna*, n. 12/2018.

puntualizzazioni giuridiche - sotto il profilo del diritto pubblico - della 'fuorviante' prassi amministrativa, con riguardo, più esattamente, alle doverose ed indispensabili precisazioni inerenti alle imbarazzanti sbavature amministrative verificatesi, e non di rado, in occasione delle "dimissioni irrevocabili" e poi, effettivamente, revocate *in limine*; proprio come accaduto, appunto, nel caso in commento.

Per queste ragioni appariva più che utile sottolineare gli opportuni chiarimenti in merito ad un istituto tanto diffuso quanto poco approfondito in dottrina come quello del ritiro delle dimissioni del Sindaco comunale².

Appare preliminare, innanzitutto, fare chiarezza sul distinto significato fra l'atto di ritiro di un provvedimento e la decisione di revoca di un atto amministrativo³. Se la decisione di revoca costituisce, infatti, un provvedimento in autotutela ad effetti eliminatori, con efficacia *ex nunc* (vale a dire un vero e proprio provvedimento di secondo grado, non retroattivo⁴), l'atto di ritiro viene, piuttosto, posto in essere allorché l'originario provvedimento oggetto del ritiro non sia ancora divenuto giuridicamente efficace⁵; con l'eliminazione (*ex tunc*) dell'atto ritirato, e prima ancora, cioè, che esso abbia potuto iniziare a produrre concretamente degli effetti giuridici.

E' il caso, ad esempio, di quanto propriamente accade con il provvedimento di ritiro dell'atto dimissionario del Sindaco comunale, contemplato dall'articolo 53 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che, segnatamente, dispone che: «*le dimissioni presentate dal Sindaco [...] diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio [...]»*.

Si tratta, è bene precisare, di una disposizione - che, per il vero, ha recepito quanto a suo tempo già prescritto dall'art. 37 *bis* della L. 8 giugno 1990, n. 142⁶ - particolarmente importante - specie nell'ottica di quanto disposto *ex art.* 51 Cost. - per l'autonomia della carica elettiva del Sindaco comunale, nonché, più

¹ Illuminante quanto brillantemente ricostruito in M. CERRONI, *Uno studio della prassi delle autonomie locali: lo scioglimento anticipato dei Consigli comunali*, in *Federalismi.it*, n. 20/2011, 19 ottobre 2011.

² Si veda, più diffusamente, sul generale tema proprio della carica del Sindaco, nonché delle cause della sua cessazione, N. LAUDISIO, *Le elezioni amministrative negli enti locali*, Ravenna, 2014, pp. 26-30.

³ Per degli utili approfondimenti S. TARULLO, *Manuale di Diritto Amministrativo*, Bologna, 2017, pp. 327-337.

⁴ B. G. MATTARELLA, *Il Provvedimento*, in S. CASSESE (a cura di), *Istituzioni di Diritto Amministrativo*, Milano, 2012, pp. 381-387.

⁵ In dottrina si veda, *ex multis*, S. TARULLO, *Manuale di Diritto Amministrativo*, Bologna, 2017, p. 337 ss.

⁶ Appare encomiabile, sul punto, quanto brillantemente ed efficacemente ricostruito in M. CERRONI, *Uno studio della prassi delle autonomie locali: lo scioglimento anticipato dei Consigli comunali*, in *Federalismi.it*, n. 20/2011, 19 ottobre 2011.

in generale, per la vita istituzionale delle Autonomie locali, proprio perché il legislatore ha avuto il merito, con questa norma, di aver spazzato via ogni residuo dubbio e problematicità interpretativa attinente all'esatta efficacia sottesa all'atto dimissionario del Sindaco comunale, stabilendo, appunto, che le dimissioni non siano produttive di alcun effetto immediato ma, piuttosto, acquistino efficacia soltanto decorsi venti giorni dalla loro protocollazione⁷.

In particolare, la *ratio* della suindicata disposizione - prescrivente, appunto, la vera e propria posticipazione tanto dell'efficacia delle dimissioni (rispetto alla data di presentazione, *rectius* di protocollazione) quanto, soprattutto, della loro stessa irrevocabilità - sta nella precisa volontà del legislatore di assegnare al titolare del potere di porre in essere l'atto dimissionario un congruo e prezioso lasso di tempo funzionale alla migliore ponderazione delle conseguenze connesse alle dimissioni: il che, per altro, rende concretamente possibile e praticabile la stessa ritrattazione dell'atto dimissionario inizialmente rassegnato dal Sindaco, così, dunque, da andare inevitabilmente a trasformare (indirettamente) l'istituto delle dimissioni del Sindaco comunale come un vero e proprio importante, quanto piuttosto subdolo, "strumento politico" per serrare i ranghi di fronte ad ogni pericolosa e potenziale crisi consigliare (od *extra* consigliare), nonché per "rinsaldare" la stessa maggioranza di governo comunale di fronte ai presumibili ripensamenti, ed ai repentini mutamenti, discendenti dalle relazioni politiche tra il 'dimissionario' Sindaco e la maggioranza del Consiglio comunale, nonché, in termini ancora più generali, con la stessa opinione pubblica⁸.

Pertanto, sotto il profilo squisitamente tecnico, le dimissioni del Sindaco comunale - è bene rimarcare ulteriormente - non sono produttive di effetti immediati, né potrebbero mai dirsi assolutamente irrevocabili sino al momento in cui non decorresse il termine dei venti giorni (fissato dal T.U.E.L. all'art. 53) dalla loro iniziale rassegnazione al Consiglio: sicché prima di quel fatidico termine al Sindaco non è dato tecnicamente, in alcun modo, di revocare il proprio atto dimissionario, quanto semmai - essendo le dimissioni prive di effetto - la sola (e politicamente preziosa) possibilità di ritirarlo.

⁷ Per degli utili approfondimenti appaiono preziosi i riferimenti ad A. TRAVI, *Dimissioni nel diritto amministrativo*, in *Dig. disc. pubbl.*, V, Torino, 1990, p. 85; E. MAGGIORA, *Le dimissioni dalla carica di Consigliere, di Sindaco e di Assessore*, in *L'Amministrazione italiana*, n. 9/1996, p. 1221 ss.

⁸ Davvero interessante è quanto recentemente ricostruito e sviluppato da F. PINTO, *Politica e contatti: una anomalia italiana*, in *Federalismi.it*, n. 11/2018, 23 maggio 2018.

A maggior ragione, poi, non si potrebbe mai correttamente parlare, dunque, di una "irrevocabilità delle dimissioni originariamente rassegnate", né tanto più si potrebbe mai alludere alla revoca di un provvedimento non efficace e neppure ancora formalmente davvero 'irrevocabile' *ex lege*.

Il provvedimento di revoca, come già scritto, è un provvedimento amministrativo di secondo grado che va ad incidere, presupponendolo, sull'efficacia di un atto amministrativo di primo grado: pertanto - nel caso delle dimissioni del Sindaco comunale - posto che l'atto dimissionario diventa efficace soltanto successivamente al trascorrere di venti giorni dalla sua iniziale rassegnazione, è scorretto parlare di revoca, quanto semmai occorrerebbe utilizzare la (distinta) categoria del 'ritiro' delle dimissioni, inefficaci.

Al di là dell'onestà intellettuale, dunque, non si può, e non si deve, parlare di una 'irrevocabilità' delle dimissioni del Sindaco prima del termine dei venti giorni dalla loro concreta rassegnazione.

Primo perché "irrevocabile", dizionario alla mano, vuol dire - unicamente - "non revocabile"; secondo, e ancora più significativo, perché l'atto dimissionario diventa tecnicamente davvero irrevocabile allorché trascorrano venti giorni dalla sua iniziale rassegnazione al Consiglio comunale⁹: sicché prima di quel fondamentale momento non solo le dimissioni non sono irrevocabili ma costituiscono un atto amministrativo improduttivo di effetti giuridici, che, pertanto, potrebbe soltanto essere ritirato dal Sindaco dimissionario.

Occorre, altresì, soffermarsi su di un altro significativo aspetto proprio del termine (di venti giorni) sospensivo dell'efficacia e della stessa irrevocabilità delle dimissioni del Sindaco comunale.

Appare interessante, infatti, mettere in luce - sotto il profilo dei meccanismi di ingegneria costituzionale (*ex art.* 117, comma 2, lett. p, Cost.; che demanda la relativa competenza al legislatore statale) della forma di governo comunale (così come attualmente contemplato dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L.) - come venga ad assumere un significato 'politico' assolutamente peculiare e dirimente il lasso di tempo dei venti giorni sospensivo dell'atto dimissionario e significativamente funzionale alla migliore ponderazione delle concrete conseguenze discendenti dalle dimissioni del Sindaco comunale: ovverosia, più

⁹ Per degli ulteriori approfondimenti si veda, *ex multis*, V. ITALIA - E. MAGGIORA, *Manuale del Consigliere. Guida alle norme che regolano l'attività del Consigliere comunale e provinciale*, Milano, 2011.

precisamente, lo scioglimento del Consiglio comunale, con il ritorno a nuove elezioni; secondo il classico principio del *simul stabunt simul cadent*¹⁰.

La forma di governo dei Comuni italiani, infatti, ha costituito, come sarà noto, nel nostro Paese il primo vero esempio basato sull'investitura popolare diretta del capo dell'Esecutivo (così come, per il vero, introdotto, già, con legge del 25 marzo 1993, n. 81), con la consacrazione di un inscindibile legame istituzionale tra il mandato elettivo del Sindaco comunale e la contestuale carica dell'Assemblea rappresentativa, ovverosia il Consiglio comunale; il che secondo uno schema mutuato, invero, dalla forma di governo neoparlamentare sperimentata in Israele con scarso successo¹¹.

Ebbene, a ben riflettere, nell'assetto della forma di governo comunale l'istituto delle dimissioni del Sindaco ed il suo connesso termine sospensivo di efficacia ed irrevocabilità - con la concreta e molto spesso praticata possibilità del ritiro - viene, surrettiziamente, a produrre degli effetti latamente ed "impropriamente" riconducibili a quelli tipici della questione di fiducia che il Governo nazionale può porre sui provvedimenti che richiedano l'approvazione parlamentare¹²; con, tuttavia, delle significative e pregnanti, naturali, differenze.

Se, infatti, alla questione di fiducia si applicano regole analoghe a quelle contemplate dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari per la mozione di sfiducia (con la pregnante conseguenza, fra le altre, del voto per appello nominale), l'istituto delle dimissioni del Sindaco - e l'atto di ritiro entro il termine sospensivo dei venti giorni previsto dal T.U.E.L. (*ex art.* 53) - non è sottoposto ad alcuna rigida regolamentazione, potendo, al più, involgere le generali scelte dell'indirizzo politico del Sindaco come finanche non avere ad oggetto alcuna vera questione attinente al perseguimento degli obiettivi programmatici del governo comunale; vige sul punto una libertà assoluta del Sindaco.

¹⁰ Per una lucida e sintetica illustrazione sul tema della forma di governo degli Enti comunali si veda, *ex multis*, R. BIN - G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2016, pp. 308-310.

¹¹ La letteratura sviluppata sul punto può dirsi davvero ampia, si vedano soltanto, e senza alcuna pretesa di esaustività, T. E. FROSINI, *L'elezione diretta dei sindaci, dieci anni dopo*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 11 marzo 2003; G. ROLLA, *Diritto regionale e degli enti locali*, Milano, 2009, pp. 171-180; T. GROPPI - A. SIMONCINI, *Introduzione allo studio del Diritto Pubblico e delle sue fonti*, Torino, 2013, p. 211; L. MEZZETTI, *Diritto costituzionale. Manuale breve*, Milano, 2013, p. 14; G. GARDINI - L. VANDELLI (a cura di), *Il diritto amministrativo nella giurisprudenza*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 215-216; ancora più di recente F. PINTO, *Diritto degli enti locali*, Torino, 2016, pp. 113-115 (in cui l'Autore parla, invero, di un "Modello peculiare con tendenza monocratica"); P. SABBIONI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 2018, p. 222 ss.

¹² Sulle potenziali analogie nonché sulle possibili connessioni con la "fiducia-ricatto" appare utile il rinvio a quanto recentemente ricostruito da A. RAZZA, *Note sulla "normalizzazione" della questione di fiducia*, in *Rivista Aic*, n. 3/2016.

Naturalmente la vera grande differenza - al di là della diversa estensione e regolamentazione dei due diversi istituti - sta nel fatto che con la questione di fiducia viene espresso 'positivamente' il voto - e per appello nominale - dell'Assemblea parlamentare, mentre con le dimissioni del Sindaco, piuttosto, il Consiglio comunale assume un ruolo passivo, "in negativo" ed indiretto sulle sorti dell'eventuale atto di ritiro delle dimissioni: sta di fatto che negli effetti i due istituti sembrerebbero molto simili nel consentire all'Esecutivo la possibilità di serrare i ranghi e rinsaldare la maggioranza di governo (fermo restando, naturalmente, che nella distinta forma del governo parlamentare non è applicato il principio del *simul-simul*).

Quel che, in ogni caso, è strano, e che meriterebbe un serio ripensamento in sede legislativa, è che in una forma di governo neoparlamentare¹³ (caratterizzata, cioè, da un inscindibile legame 'esistenziale' tra Esecutivo ed Assemblea rappresentativa, per il perseguimento delle imprescindibili finalità di stabilità di governo) non esista alcun strumento di razionalizzazione e di effettivo controllo sull'atto di ritiro delle dimissioni del Sindaco: non essendo affatto scontato, infatti, che il ritiro dell'atto dimissionario del Sindaco coincida effettivamente, nei fatti, con un vero e concreto rinsaldamento tra le fila della maggioranza; tanto è vero che - come già sopra sottolineato - non sono mancati i casi in cui i Sindaci comunali italiani abbiano abusato di quest'istituto, avendo più volte rassegnato e poi ritirato le proprie dimissioni all'interno di uno stesso mandato e senza, per altro, la responsabilità dell'obbligo di alcuna motivazione dinanzi al Consiglio comunale e, più in generale, nei confronti dell'opinione pubblica.

Proprio nel caso in commento, per esempio, a motivazione del provvedimento di ritiro delle "dimissioni originariamente irrevocabili" è figurato, agli atti, il ritrovamento da parte del Sindaco del metodo di velocità, di organizzazione e competenza che pare avesse smarrito nel frattempo; probabilmente a causa delle frizioni connesse alle divisioni interne alla maggioranza consigliere, nonché ai possibili malumori dell'opinione pubblica.

¹³ Per un'approfondita analisi sulle dimissioni del Presidente della Regione e sui relativi effetti nell'ambito della forma di governo regionale appare significativo rimandare a M. SIAS, *Dimissioni del Presidente della Regione, interruzione anticipata della legislatura e forma di governo ad elezione diretta, «contestuale e consonante»*, in *Le Regioni*, n. 1/2011, pp. 57-94.

E' evidente, in questo caso, come si sia assolutamente trattato di una motivazione (di stile) del tutto esulante dalle fondamentali questioni effettivamente necessarie per il perseguimento degli obiettivi programmatici di un governo comunale, tanto più che, e oramai da diverso tempo, esiste nel diritto pubblico - a norma dell'art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - una fondamentale distinzione fra politica ed amministrazione¹⁴, secondo cui, cioè, gli organi di Governo sono titolari dell'esercizio di funzioni d'indirizzo politico mentre spetta ai dirigenti (e non evidentemente al Sindaco ed al Consiglio comunale) il compito della concreta gestione, organizzazione e controllo amministrativo. Ancora una volta, pertanto, si è fatto un abuso dell'atto di ritiro delle dimissioni del Sindaco comunale, in un senso che va in modo assolutamente contrario alla stessa *ratio* sottesa, in via generale, alla peculiare forma di governo comunale nonché, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 53 T.U.E.L.: la stabilità del governo comunale, infatti, non può dirsi essere davvero garantita allorché il ritiro delle dimissioni del Sindaco non sia, in qualche maniera, 'controllabile' dall'Assemblea rappresentativa sottoposta alle sollecitazioni politiche ed istituzionali del vertice dell'Esecutivo comunale; il che in un'ottica, per altro, tanto di *accountability*¹⁵ del mandato elettivo del Sindaco comunale quanto, per di più, del necessario rispetto del fondamentale principio di leale collaborazione¹⁶ tra gli Organi di governo comunali.

¹⁴ La letteratura sul rapporto tra politica ed amministrazione nell'ordinamento italiano è davvero troppo ampia per poter essere qui richiamata con delle pretese di esaustività, si vedano soltanto, *ex multis*, A. CERRI, *Imparzialità e indirizzo politico nella pubblica amministrazione*, Padova, 1975; S. CASSESE, *L'Amministrazione pubblica in Italia*, Bologna, 1976; M. D'ALBERTI (a cura di), *L'alta burocrazia*, Bologna, 1994. Ancora più di recente, A. PATRONI GRIFFI, *Dimensione costituzionale e modelli legislativi della dirigenza*, Napoli, 2002; F. MERLONI, *Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale. Il modello italiano in Europa*, Bologna, 2006; S. BATTINI, *La distinzione tra politica e amministrazione*, in S. CASSESE (a cura di), *Istituzioni di Diritto Amministrativo*, pp. 184-186, Milano, 2012; sia, altresì, consentito il rinvio a quanto recentemente ricostruito in A. MITROTTI, "Lo strano caso di una Regione cessionaria nel trasferimento d'azienda privata (ex art. 2112 c.c.)" e l'inevitabile declaratoria d'incostituzionalità per violazione (elusione) della disposizione di cui all'art. 97 Cost., in *Astrid Rassegna*, n. 5/2018.

¹⁵ «Nella prospettiva di un progressivo decentramento delle funzioni e delle risorse dell'amministrazione centrale, diventa sempre più rilevante la necessità per i Comuni di tenere sotto controllo le scelte di gestione attuate, le risorse utilizzate e i risultati conseguiti. L'elezione diretta del Sindaco, la scelta da parte di questi della squadra di governo, la sostanziale stabilità assicurata alle giunte, pongono le amministrazioni locali di fronte a nuove responsabilità nella rendicontazione extracontabile negli enti locali. Il Bilancio Sociale di Mandato, in www.amministrazioneincammino.luiss.it – sezione Autonomie locali. Appare, per altro, particolarmente significativa la nota 3, ivi citata, in cui l'Autore puntualizza proprio come i cittadini siano (detto in maniera atecnica, sebbene particolarmente evocativa) i «proprietari» delle istituzioni pubbliche, posto che da contribuenti forniscono concretamente le risorse economiche e da elettori delegano ai propri rappresentanti il potere della loro migliore e concreta gestione.

¹⁶ Preme evidenziare come la migliore dottrina sia tuttora sostanzialmente divisa in merito all'esatta individuazione della decisiva decisione con cui la Corte costituzionale ha per la prima volta affermato la dignità costituzionale nonché la necessità del fondamentale rispetto del principio della leale collaborazione tra Enti autonomi territoriali: un primo indirizzo, segnatamente, individuerebbe l'origine giurisprudenziale del principio nella sentenza del 25 luglio 1984, n. 219 della Corte costituzionale (in questo senso S. BARTOLE, *La Corte costituzionale e la ricerca di un contemperamento fra*

Vero è che il Consiglio comunale potrebbe, in ogni caso, far valere gli eventuali profili della responsabilità politica del Sindaco con una mozione di sfiducia (*ex art. 52 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L.*): ma ciò non toglie, sicuramente, che, nei delicati equilibri dei rapporti tra organi legati dal principio del *simul-simul*, al Consiglio comunale manchino, ad oggi, degli idonei mezzi e strumenti giuridici per 'contrappesare' gli effetti politici sottesi all'atto di ritiro delle dimissioni del Sindaco; il che specie se considerato alla luce dei casi in cui il ritiro delle dimissioni sia diventato pressoché 'cronico', ossia manifestamente utilizzato come una sorta di 'generica questione di fiducia personale' sul proprio mandato elettivo; una fiducia da poter 'sempre' tralattivamente ottenere dal Consiglio comunale con la prospettazione ('ricatto') del ritorno al voto, conseguente alle proprie dimissioni dall'incarico elettivo di Sindaco comunale.

Invero, sarebbe molto più coerente con la *ratio* dell'effettiva stabilità del governo comunale se il legislatore statale introducesse degli idonei e molto seri meccanismi che permettessero al Consiglio comunale di "controllare" effettivamente il ritiro dell'atto dimissionario del Sindaco: magari, ad esempio, con il riconoscimento del (controbilanciato) potere di adozione di una delibera consigliare di 'rigetto' dell'atto di ritiro delle dimissioni rassegnate come "originariamente irrevocabili".

Una soluzione, questa suindicata, che, in conclusione, non sembrerebbe, del resto, essere troppo lontana dalle scelte di politica legislativa del T.U.E.L., posto che all'art. 52 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - rubricato "*Mozione di sfiducia*" - si è avvertita, comunque, l'espressa necessità di prescrivere esplicitamente che: «*Il voto del Consiglio comunale [...] contrario ad una proposta del Sindaco [...] non comporta le dimissioni [...]*».

Basterebbe, forse, prevedere semplicemente una debita - quanto auspicabile - eccezione alla suindicata disposizione, proprio per i casi (*ictu oculi*

supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni, in *Le Regioni*, n. 3/1988, pp. 563-589; R. BIN, *La leale collaborazione nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, n. 2/2008, pp. 34-41), per altra parte della dottrina, invece, l'originaria matrice giurisprudenziale del principio sarebbe, piuttosto, da rinvenire nella sentenza del 14 luglio 1976, n. 175 della Consulta (su questa posizione si confronti M. LUCIANI, *Un regionalismo senza modello*, in *Le Regioni*, n. 5/1994, pp. 1313-1336), per altra autorevole parte della dottrina, ancora, il principio di leale cooperazione istituzionale sarebbe da ricercare nelle argomentazioni della risalente pronuncia del 23 novembre del 1967, n. 116 della Corte costituzionale (sul punto, in particolare, A. ANZON DEMMING, *I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime e il modello originario a confronto*, Torino, 2002, p. 139 ss.), mentre secondo un ulteriore, ed ultimo, indirizzo il principio della leale collaborazione sarebbe stato per la prima volta affermato già con la risalente sentenza del 14 luglio 1958, n. 49 della Consulta (in questo senso A. COSTANZO, *Aspetti problematici delle intese fra Stato e Regione*, in *Diritto e società*, n. 3/1983, pp. 437-453).

impropriamente 'abusati') di ritiro dell'atto delle dimissioni del Sindaco comunale, che, sfortunatamente, sempre più spesso, come evidenziato, vengono 'solennemente' rassegnate come originariamente "irrevocabili", sebbene per delle finalità propriamente riconducibili a quelle tipiche di una 'questione di fiducia', più che all'effettiva e reale volontà di dimettersi.